R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Serao	**Presidente**
Dott. Daniela Fedele	**Consigliere rel.**
Dott. Lucia Cannella	**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

d a

Parte_1 e *Parte_2*, rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] (*C.F._1*) [redacted] elettivamente domiciliati in [redacted] presso il difensore avv. [redacted] come da procura in calce all'atto di citazione d'appello

APPELLANTI

c o n t r o

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

Controparte_1 – rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] elettivamente domicialiata presso il suo studio in Milano, [redacted] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 675/23.

CONCLUSIONI

Degli appellanti

"In parziale riforma della sentenza gravata: a) Previo accertamento della responsabilità della CP_1 *convenuta con riferimento agli esiti finali ed al decesso di* Persona_1 *, giuste conclusioni rassegnate dai C.T.U. alla pagina 18 della relazione peritale depositata, dirsi tenuta e conseguentemente condannarsi la* Controparte_1 *: 1) a risarcire, con criterio equitativo, il danno "iure proprio" subito dai fratelli appellanti in dipendenza della perdita del rapporto parentale, previo se del caso accertamento del legame affettivo, lavorativo e di familiarità esistente con il congiunto, come dedotto in narrativa; 2) a risarcire "iure hereditatis" il danno biologico riconducibile a invalidità temporanea totale e parziale, determinata dai CTU in mesi 5 e mesi 2, in misura equitativa massima rapportata alla fattispecie, e comprensiva di "formido mortis". b) Dirsi tenuta e conseguentemente condannarsi la* CP_1 *di Mantova a rifondere ai concludenti le spese (€. 48,80) ed i compensi della procedura di mediazione, da liquidarsi secondo i criteri di legge. c) Dirsi tenuta e*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

conseguentemente condannarsi la CP_1 *di Mantova a rifondere ai concludenti le spese di consulenza tecnica di parte, come da documentazione prodotta. d) Spese del presente grado e compensi professionali di entrambi i gradi integralmente rifusi, con aumento del 20% ex art. 4 comma 2^ D.M. 55/14, stante la duplicità soggettiva degli attori e la identità della loro posizione processuale. In via istruttoria Si insta, se del caso, per l'ammissione di prova per testimoni sui capitoli dedotti (omissis)*

Dell'appellata

"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, col favore delle spese, e sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c.; - nel merito, respingere, siccome infondate, in fatto e in diritto, i motivi di censura/ appello alla sentenza di primo grado; - sempre nel merito, confermare l'appellata sentenza, con vittorie di spese e compensi del doppio grado di giudizio. - in via subordinata accogliere le conclusioni formulate in primo grado qui da intendersi richiamate. Con ogni più ampia riserva di formulare istanze, deduzioni"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 675/23 il tribunale di Mantova accoglieva la domanda di Parte_2 e Parte_1 di condanna dell' CP_1 di Mantova al

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

risarcimento del danno subito da Persona_2 (fratello degli attori), [redacted] mentre era degente presso la RSA della [redacted] " *per complicanze da Covid 19",* dopo aver contratto, presso la struttura ospedaliera di [redacted] (Mn), infezione acuta da *Klebsiella ESBL* , refertata il 16 maggio 2018, e per l'effetto condannava la struttura sanitaria a pagare in favore degli attori il cd. danno differenziale subito dal loro congiunto, liquidato in euro 103.719,29.

La vicenda clinica di Persona_1 veniva così ricostruita, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio: ricoverato dal 7 al 14 aprile 2018 presso il Reparto di Neurologia dell' CP_1 di Mantova con la diagnosi di "*Ischemia cerebrale capsulare destra*", il Pt_1 , all'epoca di anni 53, veniva trasferito presso il Reparto di Riabilitazione [redacted] di [redacted] (Mn).

All'atto della dimissione nella cartella clinica veniva riportato che durante la degenza "*il quadro neurologico è progressivamente migliorato; alla dimissione il paziente è in grado di flettere ed elevare l'arto inferiore sx di pochi cm dal piano del letto".*

Presso il Reparto di Riabilitazione [redacted] di [redacted] il 16 aprile 2018 gli veniva posizionato catetere vescicale, rimosso il 21 aprile 2018; durante la degenza il Pt_1 veniva sottoposto ad esami ematochimici ed emocolture

[1] Secondo quanto riferito dai fratelli (cfr. relazione peritale pag.9) Persona_1 era già stato riconosciuto invalido in età infantile per ipoacusia neurosensoriale protesizzata, condrodisplasia polidistrettuale con difficoltà alla deambulazione; nel corso degli anni erano sopraggiunte la distrofia maculare OO con ipovisus e la sindrome dismetabolica.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

che in data 16 maggio 2018 (su urinocoltura del 10 maggio 2018) evidenziavano la positività a carica significativa di *Klebsiella pneumoniae ESBL e di Klebsiella pneumoniae produttrice di KPC all'urinocoltura;* veniva quindi sottoposto a terapia antibiotica dal 18 al 20 maggio 2018.

Il 28 maggio 2018 si verificava un repentino aggravamento delle condizioni cliniche e il 30 maggio 2018 a seguito di un ulteriore rialzo degli indici di flogosi e il rilievo di positività alla Klebsiella Pneumoniae veniva trasferito presso il Reparto Malattie Infettive di Mantova con un quadro di shock settico; alla risonanza magnetica del 4 luglio 2018 emergeva un quadro neuroradiologico compatibile con S.PRES[2].; il 12 luglio 2018 il paziente veniva trasferito presso il Reparto di Neurologia [redacted] di Mantova e quindi il 13 settembre 2018 presso la Casa di riposo della *Controparte_2* [redacted] di Mantova; il 13 aprile 2019 veniva trasferito presso la [redacted] della medesima Fondazione dove [redacted] per complicanze da Covid -19.

Sulla base dell'accertamento effettuato dai consulenti d'ufficio il tribunale riteneva che l'infezione da *Klebsiella Pneumoniae* diagnosticata il 16 aprile 2018 rientrava nel novero delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) ossia a quelle infezioni contratte durante cure sanitarie, in quanto insorta oltre 48 ore

[2] "quadro neuroradiologico compatibile con S. PRES" indica che l'esame di diagnostica per immagini (solitamente una Risonanza Magnetica - RM - o una TC dell'encefalo) mostra alterazioni tipiche della Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibile (PRES, dall'inglese Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

dall'ingresso presso il reparto di riabilitazione [redacted] di [redacted] e non riscontrata in precedenza (il 15 aprile 2018, all'ingresso presso [redacted] di [redacted] l'esame urine risultava non suggestivo per infezione urinaria).

La condotta colposa della struttura sanitaria veniva individuata nella inadeguata terapia antibiotica somministrata una volta insorta l'infezione in quanto il trattamento antibiotico adeguato in base al quadro settico del paziente fu impostato soltanto il 29 maggio 2018 dall'infettivologo.

Tenuto conto del quadro menomativo che al *Pt_1* sarebbe derivato in esito all'ictus cerebrale (rallentamento ideomotorio e difficoltà a svolgere le attività quotidiane della vita), quantificabile nella percentuale del 45%, e di quello a lui derivato dopo la contrazione dell'infezione, stimato al momento della stabilizzazione dei postumi nella percentuale del 95%, il tribunale, uniformandosi alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, stimava il danno differenziale nel 50%.

Poiché il *Pt_1* era deceduto per cause non dipendenti dall'infezione nosocomiale il primo giudice qualificava il danno patito come danno cd. da premorienza e/o cd. intermittente che liquidava non tenendo conto della vita media presumibile del danneggiato, ma della vita effettivamente vissuta, e in applicazione delle tabelle milanesi liquidava a titolo di danno biologico differenziale la somma di euro 67.254 e a titolo di danno da invalidità temporanea la somma di euro 17.820.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

Il tribunale respingeva la domanda proposta da *Pt_2* e *Controparte_3* di condanna dell' *CP_1* al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in quanto riteneva che, sulla base delle allegazioni degli attori, l'oggetto del giudizio fosse la responsabilità della struttura sanitaria per l'aggravamento delle condizioni di salute del *Pt_1*, in conseguenza della contrazione dell'infezione, e non anche per la sua morte, avvenuta per complicanze da Covid 19 quasi due anni dopo.

Precisava che le allegazioni svolte nella prima memoria ex art. 183/6 comma non consentivano di cogliere la dimensione del predetto pregiudizio e che i capitoli di prova articolati sul punto erano inammissibili in quanto afferenti a fatti nuovi non dedotti tempestivamente.

La sentenza è stata gravata da *Pt_2* e *Parte_1*.

L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.

All'udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo gli appellanti censurano il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale subito *iure proprio* per la perdita del rapporto parentale.

Assumono che il primo giudice aveva, erroneamente, ritenuto che, entro i

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

termini per le deduzioni assertive, essi non avevano prospettato un danno per la perdita del rapporto parentale, ma il solo danno differenziale subito dal fratello per il peggioramento delle sue condizioni di salute in conseguenza della contrazione dell'infezione.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice deducono di aver "*manifestato il concetto secondo cui la condotta esigibile dalla struttura avrebbe per forza di cose scongiurato il decesso o considerevolmente aumentato le chances di sopravvivenza"*; concetto che trovava conferma nell'ampiezza del *petitum* della domanda volta all'accertamento della responsabilità dell'appellata con riferimento all'insorgenza della malattia - infezione, al suo decorso ed ai suoi esiti finali.

Il motivo è infondato.

Il primo giudice riconosceva in favore degli eredi di *Persona_1* il danno da premorienza cioè, quello " *spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito"* .

Tale statuizione non veniva fatta oggetto di censura sicchè si deve ritenere coperto da giudicato interno il fatto che la morte di *Persona_1* non sia eziologicamente riconducibile alla condotta illecita della struttura sanitaria.

Di conseguenza non può essere richiesto il danno da perdita del rapporto parentale che, diversamente dal danno cd. da premorienza, presuppone che la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

morte del loro congiunto sia causalmente riconducibile alla condotta negligente dell'appellata.

Del pari non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da perdita di *chance* di sopravvivenza trattandosi di una voce autonoma di danno che richiede un rigoroso onere di allegazione che nella specie non è stato assolto.

Si osserva, peraltro, che la domanda di risarcimento del danno morale subito *iure proprio* non necessariamente si ricollega alla perdita del rapporto parentale ben potendo riferirsi alla temporanea sofferenza subita durante il periodo di tempo nel quale il familiare del paziente, a causa dell'errore medico, ha dovuto sopportare cure, terapie e strazi che avrebbe potuto altrimenti evitare.

Si tratta di un danno morale "*da rimbalzo*" consistente nel dolore (morale) di dover assistere alla sofferenza di una persona cara.

Tuttavia anche per tale voce di danno la scarsità delle allegazioni al riguardo non consente di ritenere fondata la domanda.

Nel caso di specie gli attori allegavano che " *mentre era in corso il recupero dell'ischemia cerebrale subita nell'aprile 2018, il* Pt_1 *ha contratto, all'interno della struttura di* [redacted] *in cui era ricoverato, l'infezione nosocomiale da Klebsiella, tardivamente accertata, poi trascinata e negligentemente curata tanto da provocare un graduale, progressivo peggioramento delle sue condizioni, una successione dolorosa di visite,*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

terapie… inutili fonte di sofferenze indicibili fino al prematuro decesso" ed evidenziavano di avere " *prestato assistenza e conforto pressochè quotidiano … fino a quando al* Pt_1 *fu diagnosticata l'infezione da Covid".*

In relazione a tale voce di danno si osserva che il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (Cass. 04/11/2019, n. 28220).

Nel caso di specie, al di là allegazione relativa all'assistenza del fratello, gli attori/appellanti non hanno dedotto alcunchè in ordine alla sofferenza soggettiva e al conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita sicchè anche sotto tale profilo la domanda non merita di essere accolta.

Con il secondo motivo censurano la liquidazione del danno da inabilità temporanea subito dal loro congiunto sulla base dei valori minimi fissati dalla tabella di Milano assumendo di aver provato il nesso causale tra l'errore commesso dalla struttura sanitaria e il decesso del paziente sicchè nella liquidazione del danno si doveva tenere conto della componente catastrofale o da lucida agonia.

Il motivo è infondato.

Il danno catastrofale o da lucida agonia presuppone che la morte sia stata causata

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

da una condotta illecita; circostanza nel caso di specie non allegata e non provata ed esclusa, con accertamento ormai passato in giudicato, dell'insussistenza di un nesso causale tra l'errore medico e la morte del paziente.

Con il terzo motivo censurano il mancato riconoscimento delle spese di mediazione e della consulenza di parte, assumendo di aver provato gli esborsi sostenuti mediante la loro indicazione nella nota spese depositata unitamente alla memoria di replica nel giudizio di primo grado.

Con riguardo alle spese di mediazione si osserva che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017), non essendo pertanto sufficiente la mera allegazione di aver assunto la relativa obbligazione.

Ha precisato, infatti, la Suprema Corte (sent. cit.) che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata *ex ante* cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.

Dal che consegue che per tali spese è insufficiente la produzione della mera fattura del legale per l'attività stragiudiziale svolta e della notula in mancanza di prova del pagamento.

Quanto alle spese di c.t.p., ossia di assistenza in giudizio di un esperto, la citata sentenza delle Sezioni Unite si è espressa nel senso che costituisce principio tralatizio quello secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto. Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno, infatti, comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.

Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.).

Nel caso di specie, nella nota spese venivano indicati gli importi di euro 1.830 relativi alla consulenza del dott. *Per_3* e di euro 1830 del dott. *Per_4* .

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

Parte appellata va pertanto condannata a rifondere in favore degli appellanti la somma di euro 3.660 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.

Con il quarto motivo censurano la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite benchè non sussistesse una compensazione reciproca.

Il motivo è fondato.

In tema di spese processuali, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha, infatti, statuito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ." (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).

In riforma della sentenza gravata le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico di *Controparte_1* e si liquidano in base al criterio del *decisum* in complessivi euro14.103 (di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria e euro 4.253 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.

In considerazione dell'esito del giudizio le spese del grado vanno poste a carico

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116

di *Controparte_1* e si liquidano in complessivi euro 9.991 (di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

in parziale riforma della sentenza gravata,

condanna *CP_1* di Mantova a rifondere in favore di parte appellante le spese del giudizio di primo grado nonché le spese per la consulenza tecnica di parte, liquidate come in parte motiva;

condanna *Controparte_1* a rifondere in favore degli appellanti le spese del grado, liquidate come in parte motiva

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2026

IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele

IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-116